SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dei trasporti

Ministero della salute

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 ottobre 2006.

Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 ottobre 2006 ha approvato il nuovo piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito;

b) alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati dei consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Presidente: BERTINOTTI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 37/2006

Oggetto: Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006.

Riunione di giovedì 26 ottobre 2006.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993;

Vista la propria deliberazione n. 22 del 26 luglio 2006, pubblicata nel supplemento ordinario n. 172 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo del 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2006;

Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;

Viste le richieste di rimborso a suo tempo effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del citato art. 39-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, occorre procedere alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali riferiti alla consultazione elettorale in oggetto;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, le erogazioni dei rimborsi devono essere effettuate senza ii vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, di cui alla deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa, è sostituito dal piano di ripartizione determinato nei prospetti e nella tabella riepilogativa allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. I soggetti che, sulla base della tabella riepilogativa di cui all'art. 1, risultino avere titolo a importi inferiori a quelli erogati in forza della citata deliberazione n. 22 del 2006 sono tenuti alla restituzione delle somme percepite in eccesso, nella misura indicata nella tabella medesima.

2. È disposta l'erogazione delle somme a favore dei movimenti e partiti politici che abbiano conseguito il diritto alla percezione dei rimborsi a seguito delle modifiche legislative introdotte dall'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero che in forza di dette modifiche abbiano conseguito il diritto a ricevere somme maggiori rispetto a quelle erogate in forza del piano di riparto sostituito ai sensi dell'art. 1, e non risultino decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce alla tabella riepilogativa di cui all'art. 1.

3. L'erogazione di cui al comma 2 sarà effettuata nella misura resa possibile dalle restituzioni effettuate ai sensi del comma 1, in mancanza delle quali, per la parte non erogata si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della presente deliberazione.

4. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista successivamente alla sua messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente a quelli maturati sullo stesso conto per effetto dell'eventuale giacenza delle somme restituite ai sensi del comma 1, saranno erogati nei tempi tecnici necessari ai partiti e movimenti politici beneficiari in proporzione alle rate di rispettiva spettanza.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del nuovo piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi dei secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 dei presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Si applicano, qualora non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, le disposizioni della deliberazione n. 22 del 2006 indicata in premessa.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 26 ottobre 2006

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006

(ART. 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 248/2006)

TABELLA RIEPILOGATIVA

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Rimborso annuo complessivamente spettante dal 2006 al 2010	Rimborso precedentemente attribuito per il 2006	Conguaglio rata 2006
L'ULIVO	**€ 16.038.257,19**	€ 15.718.441,97	€ 319.815,22
FORZA ITALIA	**€ 12.343.500,77**	€ 12.188.379,99	€ 155.120,78
ALLEANZA NAZIONALE	**€ 6.327.567,26**	€ 6.201.390,69	€ 126.176,57
UDC	**€ 3.524.482,27**	€ 3.486.816,77	€ 37.665,50
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	**€ 2.996.963,20**	€ 2.937.201,44	€ 59.761,76
LEGA NORD	**€ 2.351.496,03**	€ 2.329.169,19	€ 22.326,84
LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI	**€ 1.331.743,18**	€ 1.305.187,19	€ 26.555,99
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	**€ 1.204.570,63**	€ 1.191.610,05	€ 12.960,58
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	**€ 1.188.490,19**	€ 1.164.790,78	€ 23.699,41
FEDERAZIONE DEI VERDI	**€ 1.054.973,62**	€ 1.033.936,63	€ 21.036,99
POPOLARI UDEUR	**€ 717.949,29**	€ 716.439,73	€ 1.509,56
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	**€ 323.324,68**	€ 318.101,32	€ 5.223,36
AUTONOMIE LIBERTÉ DEMOCRATIE	**€ 80.831,17**	€ 79.525,33	€ 1.305,84
L'UNIONE	**€ 366.169,73**	€ 555.190,76	– € 189.021,03
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	**€ 63.766,08**	–	€ 63.766,08
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	**€ 37.691,66**	–	€ 37.691,66
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI	**€ 9.074,58**	–	€ 9.074,58
ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO	**€ 3.723,04**	–	€ 3.723,04
Totali:	**€ 49.964.574,57**	**€ 49.226.181,84**	**€ 738.392,73**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- AUTONOMIE LIBERTÉ DEMOCRATIE
- ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006

(ART. 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 248/2006)

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Seggi attribuiti	Rimborso annuo spettante dal 2006 al 2010
Ripartizione Europa (2.039.149 cittadini italiani residenti)			
L'UNIONE	277.996	3	**€ 259.339,64**
FORZA ITALIA	128.756	2	**€ 120.115,16**
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	27.432	1	**€ 25.591,03**
UDC	24.236	-	**€ 22.609,52**
		Totale:	**€ 427.655,35**
Ripartizione America meridionale (885.673 cittadini italiani residenti)			
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	99.817	1	**€ 63.766,08**
L'UNIONE	83.373	1	**€ 53.261,16**
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	35.207	1	**€ 22.491,28**
UDC	32.726	-	**€ 20.906,35**
FORZA ITALIA	25.431	-	**€ 16.246,08**
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI	14.205	-	**€ 9.074,58**
		Totale:	**€ 185.745,53**
Ripartizione America settentrionale e centrale (403.597 cittadini italiani residenti)			
L'UNIONE	33.881	1	**€ 33.799,68**
FORZA ITALIA	26.843	1	**€ 26.778,57**
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	10.897	-	**€ 10.870,85**
UDC	9.494	-	**€ 9.471,21**
ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO	3.732	-	**€ 3.723,04**
		Totale:	**€ 84.643,35**
Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (192.390 cittadini italiani residenti)			
L'UNIONE	26.164	1	**€ 19.769,25**
FORZA ITALIA	21.506	-	**€ 16.249,72**
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	5.730	-	**€ 4.329,53**
		Totale:	**€ 40.348,50**
		Totale generale:	**€ 738.392,73**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006

(ART. 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 248/2006)

CIRCOSCRIZIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Seggi attribuiti	Rimborso annuo spettante dal 2006 al 2010
Art. 9, comma 3, I periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:			
L'ULIVO	11.930.983	220	**€ 16.038.257,19**
FORZA ITALIA	9.048.976	137	**€ 12.164.111,24**
ALLEANZA NAZIONALE	4.707.126	71	**€ 6.327.567,26**
UDC	2.582.472	39	**€ 3.471.495,19**
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	2.229.464	41	**€ 2.996.963,20**
LEGA NORD	1.749.296	26	**€ 2.351.496,03**
LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI	990.694	18	**€ 1.331.743,18**
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	884.127	16	**€ 1.188.490,19**
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	877.052	16	**€ 1.178.979,60**
FEDERAZIONE DEI VERDI	784.803	15	**€ 1.054.973,62**
POPOLARI UDEUR	534.088	10	**€ 717.949,29**
Art. 9, comma 3, II e III periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:			
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI		4	**€ 323.324,68**
AUTONOMIE LIBERTÈ DEMOCRATIE		1	**€ 80.831,17**
		Totale:	**€ 49.226.181,84**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- AUTONOMIE LIBERTÉ DEMOCRATIE

06A09750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 ottobre 2006.

Nuova determinazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del *referendum* popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25 e 26 giugno 2006.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 1 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 ottobre 2006 relativa alla nuova determinazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del *referendum* popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25 e 26 giugno 2006;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Presidente: BERTINOTTI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 38/2006

Oggetto: Nuova determinazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del *referendum* popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25 e 26 giugno 2006.

Riunione di giovedì 26 ottobre 2006.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti gli articoli 1 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 26 luglio 2006, pubblicata nel supplemento ordinario n. 172 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2006;

Considerato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del citato art. 39-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, occorre procedere all'erogazione dell'integrazione del rimborso delle spese sostenute dal Comitato promotore del *referendum* in oggetto;

Delibera:

Art. 1.

1. È attribuito al Comitato promotore del *referendum* popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla Parte II della Costituzione», svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, il rimborso di euro 495.000,00, in luogo della somma di euro 255.646,15 attribuita con la deliberazione n. 24 del 2006 di cui in premessa.

2. Al Comitato promotore di cui al comma 1 sarà erogata, subordinatamente alla messa a disposizione dell'occorrente provvista finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di euro 443.870,77, da corrispondersi in unica soluzione, ad integrazione della somma di euro 51.129,23 già erogata a titolo di prima rata in esecuzione della citata deliberazione n. 24 del 2006.

3. All'erogazione di cui al comma 2 si procederà secondo le modalità indicate dal soggetto che risulti abilitato alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati sul deposito bancario della provvista successivamente alla sua messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 2.

1. L'erogazione di cui alla presente deliberazione è eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 3.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09751

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 2006.

Classificazione, ai fini del servizio antincendio, dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139, relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto n. 10603 datato 14 dicembre 1990 di elevazione dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda alla terza classe antincendi;

Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Dipartimento sicurezza, Area infrastrutture aeroportuali, Servizio operatività, con la quale è stato individuato l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda nella seconda classe antincendi (VIII categoria ICAO) ;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dislocate sull'aeroporto di Olbia Costa Smeralda sono adeguate alla seconda classe antincendi;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è inserito nella seconda classe antincendi (VIII Categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 13 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

06A09665

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2006.

Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in € 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;

Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato è aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.

2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1º aprile 2006, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.

3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.

4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

06A09683

DECRETO 11 ottobre 2006.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2004 e rilevati sulla base della circolare n. 9 del 4 marzo 2005;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2007, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2003	Contributo unitario	Somma da porre a carico di
			Euro	Euro
00018	ABRUZZO	1.953	3,10	6.054,30
00027	BASILICATA	1.231	3,10	3.816,10
00036	CALABRIA	4.651	3,10	14.418,10
00045	CAMPANIA	7.588	3,10	23.522,80
00054	EMILIA ROMAGNA	3.066	3,10	9.504,60
00072	LAZIO	3.374	3,10	10.459,40
00081	LIGURIA	1.122	3,10	3.478,20
00090	LOMBARDIA	3.736	3,10	11.581,60
00107	MARCHE	1.657	3,10	5.136,70
00116	MOLISE	925	3,10	2.867,50
00125	PIEMONTE	3.314	3,10	10.273,40
00134	PUGLIA	3.138	3,10	9.727,80
00161	TOSCANA	2.917	3,10	9.042,70
00189	UMBRIA	1.610	3,10	4.991,00
00205	VENETO	3.175	3,10	9.842,50
	Totale	**43.457**		**134.716,70**

Fonte dati:conto annuale anno 2004

06A09687

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SER coop. società cooperativa», in Montecompatri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 settembre 2005 e successivi accertamenti in data 17 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società «Ser. coop. società cooperativa», in liquidazione, con sede in Montecompatri (Roma) (codice fiscale n. 04805731009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Simonetta Barbuto, nata a Catanzaro il 18 marzo 1969, domiciliata in Roma, via Lucrino, n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09678

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «AXA società cooperativa a r.l.», in Montecompatri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 ottobre 2005 e successivi accertamenti in data 15 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società «AXA soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Montecompatri (Roma) (codice fiscale n. 07673260589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Enrico Lupo, nato a Roma il 22 maggio 1975, ivi domiciliato in via Monte del Gallo, n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09679

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.S.SO.TUR. - Associazione servizi sociali e turismo - società cooperativa a r.l.», in Raiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 maggio 2006, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «A.S.SO.TUR. - Associazione servizi sociali e turismo - società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Raiano (L'Aquila) codice fiscale n. 01142120664), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Gianfranco Bucci, nato a Castel di Sangro (L'Aquila) l'8 marzo 1968, domiciliato in Pescara, via Milano, n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09680

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pineta servizi turistici sanitari soc. coop. a r.l.», in Francavilla al Mare, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 giugno 2006. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società «Pineta Servizi turistici sanitari soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Francavilla al Mare (Chieti) (codice fiscale n. 01477440687), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara, il 23 settembre 1972, ivi domiciliata in via G. Bovio, n. 261, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09681

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Borgo degli ulivi seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore pervenuta in data 16 maggio 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Borgo deli ulivi seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale 00986110724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, con studio a Lecce, via Leuca n. 198 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09682

MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006.

Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2007 da corrispondere al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 22/06).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 26 ottobre 2006,

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2007 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli Albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 26 ottobre 2006 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 592.732;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2006, debbono corrispondere entro la stessa data, sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2007 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2006, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2006, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2007.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2007, è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo, € 20,66;

2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5, € 5,16;

b) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10, € 10,33;

c) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50, € 25,82;

d) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100, € 103,29;

e) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200, € 258,23;

f) imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200, € 516,46;

3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, € 5,16;

b) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, € 7,75;

c) per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, € 10,33.

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2007, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2007.

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente: DE LIPSIS

06A09663

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flowbrix», registrato al n. 12504.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendità di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 luglio 2003 dall'Impresa Montanwerke Brixlegg con sede legale in P.O. 19-A-6230 Brixlegg (Austria) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Flowbrix;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 25 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft - Brixlegg;

Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Montanwerke Brixlegg con sede legale in P.O. 19-A-6230 Brixlegg (Austria) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Flowbrix con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 10,100-0,250-0,500-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft - Brixlegg, e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12504.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLOWBRIX®

FUNGICIDA A BASE DI RAME OSSICLORURO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE **100 g di prodotto contengono:**
- RAME metallo puro g 25,42 (= 380 g/l)
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
- Coformulanti q.b. a g 100

® marchio registrato Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative, in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT– P.O. 19 – A-6230 Brixlegg - AUSTRIA
Stabilimenti di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT – Brixlegg -
Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena
Registrazione n. del del Ministero della Salute
L 0,100–0,250-0,500 -1- 5-10-25 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO FLOWBRIX® é un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all'azione dilavante delle piogge. FLOWBRIX® assicura così un'elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d'azione.

FLOWBRIX® può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:

VITE: contro la Peronospora 150-200 ml/hl effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e quando la pressione della malattia è elevata elevare il dosaggio a 250 ml/hl. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini *(Black-rot)* e dell'Escoriosi. **KIWI**: contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo 10-15 l di soluzione alla base della pianta. **POMACEE**: contro i Cancri rameali 550-700 ml/hl intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme. Contro la Ticchiolatura 150 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali e 200 ml/ml in quelli post- fiorali. Contro il colpo di fuoco batterico 200 ml/hl intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi". Contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto. **DRUPACEE**: contro Bolla, Corineo, Cancri rameali e Batteriosi 550-700 ml/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Contro le Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 100 ml/hl dopo fioritura. **AGRUMI**: contro Mal secco, Antracnosi, Allupatura e Fumaggine 200-250 ml/hl. Contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo circa 10-15 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,4%. **OLIVO**: contro Occhio di pavone, Lebbra, Rogna e Fumaggini 300-350 ml/hl. **NOCCIOLO-NOCE**: contro Antracnosi e Batteriosi 250 ml/hl. **NESPOLO**: contro la Ticchiolatura 200-250 ml/hl. **FRAGOLA**: contro Vaiolatura e Batteriosi 150-250 ml/hl. **POMODORO**: contro Peronospora, Alternaria, Septoria Cladosporiosi e Batteriosi 200-250 ml/hl. **PATATA**: contro Peronospora, Alternaria 2,0-3,0 l/Ha. **ORTAGGI (Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro)**: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 150-200 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**: contro Cercospora e Peronospora 2,0-2,5 l/Ha. Utilizzare il dosaggio più basso nel caso di applicazioni in miscela con fungicidi endoterapici. **OLEAGINOSE (Soia, Lino, Arachide, Ravizzone, Sesamo, Colza, Girasole)**: contro la Peronospora e Alternaria 2,0-2,5 l/Ha. **COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI**: contro la Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, ecc. 200-250 ml/hl. Effettuare saggi preliminari al fine di verificarne la selettività sulla coltura da trattare. Le concentrazioni di FLOWBRIX® si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1.500-1.800 l/Ha su fruttiferi, 1.000 l/Ha su vite, 2.000 l/Ha per le floreali, ornamentali e forestali, 500-800 l/Ha per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costantl le dosi per Ha.

COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guynot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.
NOCIVITA': il formulato è altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima della raccolta di Fragola, Ortaggi a radice, Aglio, Cipolla, Scalogno, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Patata.
- 20 giorni prima della raccolta di Vite, Kiwi, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Nocciolo, Noce, Nespolo, Barbabietola da zucchero, Oleaginose.
ATTENZIONE: non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

06A09684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 2006.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Rosa Rinaldi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Cesare Damiano a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Rosa Rinaldi;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) gli affari di competenza ministeriale non delegati dall'art. 2.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Rosa Rinaldi le funzioni di indirizzo politico amministrativo di competenza:

a) della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro relativamente a: coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo del lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati;

promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

b) della Direzione generale del mercato del lavoro relativamente a: iniziative di contrasto al lavoro sommerso; attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; supporto alle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Rosa Rinaldi è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 384

06A09661

DECRETO 7 luglio 2006.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, avente ad oggetto l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Cesare Damiano a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale dell'on. Antonio Montagnino;

Ritenuta la necessità, di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione degli atti individuati negli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

i) le determinazioni sulla valutazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale;

l) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

m) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni;

n) gli affari di competenza ministeriale non delegati dall'art. 2.

Art. 2.

1. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino le funzioni di indirizzo politico amministrativo di competenza:

a) della Direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione relativamente a: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale; finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); promozione, coordinamento e sperimentazione, in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;

b) della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro relativamente a: applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Montagnino è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 383

06A09662

DECRETO 12 ottobre 2006.

Trasferimento dei diritti pensionistici dei funzionari delle Comunità europee.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità;

Visto l'art. 11 dell'allegato VIII del regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004;

Visto l'art. 26 dell'allegato XIII del regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004;

Vista la tabella allegata al regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 relativa alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione;

Vista la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, recante le disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto relativi al trasferimento dei diritti a pensione;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

Visto l'accordo 2 marzo 1978 tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana - Istituto nazionale della previdenza sociale - per l'attuazione dell'art. 11 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee recato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successive modificazioni in materia di trasferimento dell'equivalente attuariale dei diritti pensionistici relativi alla sola attività prestata come lavoratore dipendente determinato mediante i coefficienti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962;

Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee in vigore dal 1° maggio 2004 ed in particolare alle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11 dell'allegato VIII relative al trasferimento dei diritti a pensione per attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;

Rilevato che il calcolo dell'equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati da trasferire previsto dall'accordo 2 marzo 1978 deve considerarsi superato e che occorre adeguarlo alle modifiche normative intervenute con il regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004;

Ravvisata la necessità di disciplinare in modo uniforme le modalità di attuazione delle nuove disposizioni comunitarie al fine del trasferimento delle posizioni assicurative maturate dai funzionari e dagli agenti temporanei e contrattuali della Comunità europea presso gli enti italiani pubblici gestori di forme di previdenza obbligatoria;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 11 dell'allegato VIII del regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, la determinazione del valore capitale della rendita per il trasferimento dei diritti pensionistici si effettua utilizzando i coefficienti di calcolo indicati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi non in cui non sia applicabile la tabella di cui al comma 1, l'Ente previdenziale che riceve l'istanza di trasferimento dei diritti pensionistici procede al calcolo dell'importo dell'equivalente attuariale trasferibile, sulla base dei parametri previsti nell'allegato XII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee definito dal citato regolamento (CE, EURATOM) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

Tabella dei valori attuariali (V1) calcolati sulla base dei parametri previsti nell'allegato XII dello statuto per il calcolo dell'importo dell'equivalente attuariale trasferibile in applicazione dell'art. 11, paragrafo 1, e dell'art. 12 dell'allegato VIII dello statuto.

Età alla data della domanda	Valore attuariale V1
20	9,643
21	9,597
22	9,552
23	9,529
24	9,477
25	9,422
26	9,382
27	9,368
28	9,373
29	9,393
30	9,419
31	9,467
32	9,533
33	9,620
34	9,716
35	9,815
36	9,926
37	10,045
38	10,171
39	10,303
40	10,441
41	10,583
42	10,728
43	10,877
44	11,030
45	11,184
46	11,341
47	11,499
48	11,663
49	11,830
50	12,002
51	12,182
52	12,369
53	12,556
54	12,747
55	12,949
56	13,158
57	13,378
58	13,607
59	13,856
60	14,121
61	14,408
62	14,715
63	15,050
64	15,215
65	15,215

06A09648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico - di Savona nel giorno 11 ottobre 2006 dalle ore 11,30 alle ore 13, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato, con nota n. 1131 del 9 ottobre 2006, la chiusura al pubblico il giorno 11 ottobre 2006 dalle ore 11,30 alle ore 13, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 2274/2006 del 10 ottobre 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 18 ottobre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A09676

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 20 ottobre 2006.

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 6).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio, assunta in data 21 luglio 1999, con la quale è stato istituito il Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674, recante norme di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di disciplinare il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari alla luce della nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;

Vista la delibera assunta alla riunione del Consiglio del 19 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il presente regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

c) «funzionario responsabile»: il funzionario della Sezione consulenza legale dell'ISVAP responsabile dell'istruttoria del procedimento disciplinare ai sensi del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) «imprese»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

e) «intermediari»: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

f) «ISVAP o Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

g) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

i) «Sezione del Collegio»: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'articolazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, regola la ripartizione delle funzioni istruttorie e deliberative e stabilisce le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari e periti assicurativi.

Art. 3.

Istruttoria e avvio del procedimento

1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari è curata dalla Sezione consulenza legale nell'ambito della Direzione coordinamento giuridico ed è affidata ad un funzionario che assume la responsabilità del procedimento.

2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria.

3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta degli atti e dei documenti di cui al comma 2.

4. Il funzionario responsabile del procedimento disciplinare, a conclusione dell'istruttoria, propone al responsabile della Direzione coordinamento giuridico, previa valutazione del dirigente competente nell'ambito della Direzione:

a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell'azione disciplinare;

b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti.

5. Il responsabile della Direzione, a seguito della proposta di cui al comma 4, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 3, la chiusura dell'istruttoria o l'avvio del procedimento nelle forme previste dai commi 6 e 7.

6. L'avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla conclusione dell'istruttoria e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui all'art. 4.

7. Nel caso in cui l'attività di intermediazione venga esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società, accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell'eventualità che ricorrano le condizioni previste dall'art. 330, comma 2 del decreto, e dall'invito a partecipare al procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell'art. 4.

8. Nei medesimi termini viene data notizia dell'avvio del procedimento anche alle imprese con le quali l'intermediario ha in corso, o ha avuto, incarichi o collaborazioni.

Art. 4.

Diritti dell'interessato

1. L'interessato e la società di cui all'art. 3, comma 7, hanno facoltà di:

a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;

b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;

c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.

2. Il termine per esercitare tali diritti è di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 331 del decreto.

3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità previste dai provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.

Art. 5.

Composizione del Collegio di garanzia

1. Il Collegio è istituito presso l'ISVAP ed è composto dal presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto.

2. Al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP può disporre, con proprio provvedimento, l'articolazione del Collegio al massimo in tre Sezioni con incremento, fino ad un massimo di 9 del numero complessivo dei suoi componenti.

3. Il mandato di ciascun componente del Collegio e delle Sezioni del Collegio ha durata quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

Art. 6.

Incompatibilità ed astensione

1. Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate dall'art. 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al presidente.

Art. 7.

Ruolo cronologico e calendario delle adunanze

1. Il Collegio istituisce:

a) il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;

b) il registro dei verbali delle adunanze.

2. I componenti del Collegio si riuniscono in sessione ordinaria ogni sei mesi per la fissazione del calendario delle adunanze ed in sessione straordinaria tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno.

3. Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente nel bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

4. Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri per l'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni del Collegio, le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata, disciplinando altresì la propria organizzazione.

5. Per l'espletamento delle attività di cui alle presenti norme è istituita, presso la Direzione coordinamento giuridico, Sezione consulenza legale, la segreteria per i procedimenti disciplinari.

Art. 8.

Trattazione del procedimento

1. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza legale trasmette alla segreteria di cui all'art. 7, comma 5, il fascicolo del procedimento per la fissazione della data di trattazione alla prima adunanza utile del calendario di cui all'art. 7, comma 2 e la relativa comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'art. 7, comma 2.

3. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.

4. Il Collegio può richiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di espletamento.

5. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento. Il Collegio può decidere di disporre l'audizione delle imprese di cui all'art. 3, comma 8 o di altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini della decisione.

6. Il Collegio se non ritiene provata la violazione può disporre con propria delibera motivata l'archiviazione della contestazione, dandone contestuale notizia al presidente dell'ISVAP.

Art. 9.

Delibere del Collegio

1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art. 330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l'interessato.

2. Il Collegio delibera in seduta riservata con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La delibera, sottoscritta dal presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al presidente dell'ISVAP.

4. Il presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio decide in merito con proprio provvedimento. Il presidente può chiedere al Collegio il riesame della proposta.

5. Il contenuto delle delibere ed i voti espressi dai componenti del Collegio sono sommariamente verbalizzati nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.

Art. 10.

Notifica e pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che conclude il procedimento disciplinare indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria e viene notificato all'interessato mediante lettera raccomandata a cura della segreteria per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5.

2. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese con le quali l'intermediario ha in corso o ha avuto, incarichi o collaborazione.

3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 11.

Termine finale del procedimento

1. Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per gli illeciti previsti e puniti dal decreto e dai regolamenti attuativi.

2. Ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. A tali procedimenti si applica a partire dal 1° gennaio 2007 la procedura stabilita dal presente regolamento ed essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi dell'art. 5.

3. Il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino dell'ISVAP ed è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A09677

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2006.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2466).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262 i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

Vista la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale è stato approvato il regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 3 (*Avvio del procedimento sanzionatorio*) alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo;

Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 19 ottobre 2006, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

ADOTTA

le seguenti modifiche:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento

Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«L'atto di contestazione, a firma congiunta di due Capi dei Servizi di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi medesimi, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.».

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonché reso disponibile sul sito Internet dell'Autorità, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A09649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2580
Yen	149,93
Lira cipriota	0,5766
Corona ceca	28,383
Corona danese	7,4551
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67020
Fiorino ungherese	262,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8855
Corona svedese	9,2125
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	36,576
Franco svizzero	1,5916
Corona islandese	85,71
Corona norvegese	8,3380
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3850
Nuovo leu romeno	3,5179
Rublo russo	33,8300
Nuova lira turca	1,8475
Dollaro australiano	1,6561
Dollaro canadese	1,4191
Yuan cinese	9,9407
Dollaro di Hong Kong	9,7905
Rupia indonesiana	11485,54
Won sudcoreano	1202,46
Ringgit malese	4,6250
Dollaro neozelandese	1,9038
Peso filippino	62,837
Dollaro di Singapore	1,9784
Baht tailandese	46,691
Rand sudafricano	9,6349

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09752

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, conferiti agli ex militari già dipendenti della cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*.

Si comunica che il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato in data 18 settembre 2006 il decreto di attuazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 2004, n. 194, concernente l'estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti della cennata amministrazione italiana dell'Eritrea mediante liquidazione di una somma *una tantum*.

Tale decreto sarà affisso negli albi consolari per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Ufficio III.

06A09667

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Requip».

Estratto provvedimento UPC/II/2469 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: REQUIP.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0111/001-005/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione dei limiti per i prodotti di degradazione dalle specifiche di rilascio del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Midazolam Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/2470 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: MIDAZOLAM MAYNE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) Srl.

Numero procedura mutuo riconoscimento: I UK/H/394/01-02/W02.

Tipo di modifica: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report.

Modifica apportata: sincronizzazione delle date di presentazione dei Periodic Safety Update Report.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse».

Estratto provvedimento UPC/II/2471 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Nunero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0015/004/II/032.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: adeguamento alla monografia corrente del sodio ascorbato della farmacopea degli Stati Uniti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/2472 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Nunero procedura mutuo riconoscimento: I UK/H/0075/01/W13.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del biodurden.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cleocin».

Estratto provvedimento UPC/II/2473 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: CLEOCIN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/119/01/W01.

Modifica apportata: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Calcio Folinato Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2474 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: CALCIO FOLINATO EBEWE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: I NL/H/212/01/W04.

Tipo di modifica: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report.

Modifica apportata: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report a cinque anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Doxorubicina Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2475 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: DOXORUBICINA EBEWE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Nunero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0125/001/W001.

Tipo di modifica: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report.

Modifica apportata: modifica dell'intervallo di trasmissione del Periodic Safety Update Report a cinque anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cisplatino Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2476 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: CISPLATINO EBEWE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento per il dosaggio 1 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/118/01/W04.

Tipo di modifica: modifica metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File per il fornitore Heaeus.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estalis».

Estratto provvedimento UPC/II/2477 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: ESTALIS.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0148/001/W014,W16.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica relativa al principio attivo estradiolo emidrato e al prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estalis Sequi».

Estratto provvedimento UPC/II/2478 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: ESTALIS SEQUI.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0149/001/W017,W18,W19.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica relativa al principio attivo estradiolo emidrato, noretisterone acetato e al prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zaditen».

Estratto provvedimento UPC/II/2479 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: ZADITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024574055/M - «0,025%» 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024574067/M - «0,025%» 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024574079/M - «0,025%» 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024574081/M - «0,025%» 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024574093/M - «0,025%» 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 024574105/M - «0,025%» 1 flacone da 5 ml collirio, soluzione.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0225/001-002/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di rilascio e di stabilità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pneumovax».

Estratto provvedimento UPC/II/2480 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/II/008, II/10, II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche per il peso molecolare relativo di 22 dei 23 sierotipi di polisaccaride presenti nel prodotto finito.

Aggiunta di un nuovo Frozen Clonal Master Seed e Frozen Clonal Master Seed del sierotipo 23F.

Nuovo processo di fermentazione e purificazione per la produzione dei polisaccaridi pneumococcici ed aggiunta di un nuovo building di produzione (38A) sito all'interno dello stabilimento di West Point (Pennsylvania - USA).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pneumopur».

Estratto provvedimento UPC/II/2481 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0400/001/II/009, II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche per il peso molecolare relativo di 22 dei 23 sierotipi di polisaccaride presenti nel prodotto finito.

Aggiunta di un nuovo Frozen Clonal Master Seed e Frozen Clonal Master Seed del sierotipo 23F.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Climara».

Estratto provvedimento UPC/II/2482 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: CLIMARA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della composizione quantitativa degli eccipienti espressa in percentuale w/w: gliceril monolaurato da 1,75% a 3,5%, isopropil miristato da 7,59% a 7,01%, etil oleato da 15,18% a 14,01%, ed espressa in peso: etil oleato da 20,85 mg a 19,25 mg, isopropilmiristato da 10,43 mg a 9,65 mg, gliceril monolaurato da 2,41 mg a 4,80 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zerella».

Estratto provvedimento UPC/II/2483 dell'11 ottobre 2006

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della composizione quantitativa degli eccipienti espressa in percentuale w/w: gliceril monolaurato da 1,75% a 3,5%, isopropil miristato da 7,59% a 7,01%, etil oleato da 15,18% a 14,01%, ed espressa in peso: etil oleato da 20,85 mg a 19,25 mg, isopropilmiristato da 10,43 mg a 9,65 mg, gliceril monolaurato da 2,41 mg a 4,80 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09675

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2006-2007

Con provvedimento in data 26 settembre 2006 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2006-2007, di cui alla delibera adottata in data 26 luglio 2006 dal commissario dell'Ente nazionale risi.

06A09664

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° novembre 2006, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B25», «30B», «18O», «I10» e «M 5».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B25», «30B», «18O», «I10» e «M 5» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B24», «30A», «18N», «I 9» e «M 4».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

06A09666

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-254) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00